



COMUNE DI BUGGERRU

PROVINCIA SUD SARDEGNA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 del 23-12-2019

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - (IMU) - ANNO 2020

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 16:45, nella sala consiliare del Comune, **convocato dal Presidente del Consiglio**, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza dei Sigg.

Cappelli Laura	P	Spada Simona	P
Orrù Francesco Diego	P	Medda Luana	P
Chessa Massimo	P	Mura Fiorenzo	A
Atzei Riccardo	P	Meloni Marta	P
Andreuccetti Martina Rita	P	Baroschi Federico	P
Ledda Francesco	P	Piccardi Gian Carlo Aldo	P
Salis Andrea	A		

Totale presenti n. 11 e Totale assenti n. 2.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Copersino Serena.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 33 del 26/08/2015, ad oggetto: "Imposta Unica Comunale (IUC) - Componente Imposta Municipale Propria (IMU);

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 20 del 03/10/2015, ad oggetto: " Imposta Municipale Propria (IMU), approvazione aliquote e detrazioni ;

PREMESSO CHE l'Amministrazione Comunale deve ottemperare al fondamentale adempimento dell'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2020/2022 ;

VISTO:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. il quale stabilisce che : *"gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomia locali, in presenza di motivate esigenze."*;

PRESO ATTO quindi, per quanto sopra richiamato, che per l'esercizio 2020 l'ente è tenuto ad approvare:

- il bilancio di previsione finanziario ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 con funzione autorizzatoria;
- Documento Unico di programmazione per il periodo 2020/2022 D. Lgs. n. 118/2011 ;

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs.28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio

DELIBERA DI CONSIGLIO n.28 del 23-12-2019 COMUNE DI BUGGERRU

dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

DATO ATTO CHE:

l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

VISTA la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013);

VISTO l'art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, in ordine all'IMU, testualmente recitano

*«6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo **0,76** per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.*

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari

DELIBERA DI CONSIGLIO n.28 del 23-12-2019 COMUNE DI BUGGERRU

previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.

8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. (75)

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.»

RICHIAMATO il D.l. 201/2011, convertito dalla L. n°214/2011 e l'art. 9 bis del D.L. n°47/2014, convertito dalla L. n° 80/2014, mediante la quale viene disposta l'assimilazione all'abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, limitatamente però all'ipotesi in cui si tratti di una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

VISTO l'art. 1, comma 677, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificato dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, il quale dispone che la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31

dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

ATTESO CHE, in relazione al disposto delle soprariportate norme, l'approvazione delle aliquote e detrazioni IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTI gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con deliberazione di G.C. n. 33 del 26/08/2015 ;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 20 del 05/10/2015 , concernente la determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2015 ;

VISTO altresì , il D.Lgs 267/2000, e nello specifico:

l'Art. 42 , rubricato :*"Attribuzioni dei Consigli"*;

l'Art. 48*"Competenze delle Giunte"*, il quale al comma 2, testualmente recita:

2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

RILEVATO che l'art. 48 succitato prevede, fra le competenze della Giunta Comunale, le stesse riguardo l'attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio;

PRESO ATTO, altresì, di quanto espressamente previsto dal vigente Statuto Comunale, riguardo le competenze spettanti al Consiglio Comunale e alla Giunta Comunale;

ATTESO, pertanto, che, con il presente atto deliberativo si intende assolvere alla funzione propositiva, nei riguardi del Consiglio Comunale;

TENUTO CONTO del gettito IMU previsto per l'annualità 2020, delle necessità del bilancio di previsione 2020, dei tagli alle risorse Statali, al fine di garantire un necessario mantenimento del livello quantitativo e qualitativo dei servizi pubblici da erogare alla comunità e dei servizi strumentali dell'Ente, si rende necessario confermare anche per l'anno 2020 l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), con applicazione delle aliquote già in vigore nel 2015;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), quale componente dell'Imposta Unica Municipale, in vigore dal 01.01.2015, ed approvato con atto di G.C. n. 33 del 26/08/2015, C.C. n. 20 del 03/10/2015 ;

CHE ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, rubricato *"Attribuzione dei Consigli"*, l'approvazione delle aliquote e detrazioni IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000, rubricato *"Competenze delle Giunte"*, che prevede fra le competenze una attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, che si intende assolvere con il presente atto deliberativo;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.28 del 23-12-2019 COMUNE DI BUGGERRU

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il testo unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

PROPONE

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa:

- 1) di confermare per il 2020 le aliquote già in vigore nell'anno 2015, per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU", di cui all'art. 13 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni, dalla legge 214/2011, come segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote %
1	Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	0,76 %
2	<ul style="list-style-type: none">• Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (Cat. A1, A8, A9)• Unità immobiliare (Cat. A1,A8,A9) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 24 del Regolamento Comunale)	0,4 %

- 2) di determinare per l'anno 2020 le detrazioni d'imposta IMU, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)
1	<ul style="list-style-type: none">• Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (Cat. A1, A8, A9)• Unità immobiliare (Cat. A1,A8,A9) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 24 del Regolamento Comunale)	200,00
2	Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	200,00

- 3) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e

DELIBERA DI CONSIGLIO n.28 del 23-12-2019 COMUNE DI BUGGERRU

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione (ai sensi art. 13 c. 15 D.L. 6.12.2011), esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

4) di dar seguito all'inserimento della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.lgs. n. 360/1998;

5) di dare atto che la presente proposta ha carattere propositivo per il Consiglio Comunale, che dovrà deliberare a riguardo l'approvazione definitiva di quanto previsto e determinato con il presente atto deliberativo;

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'ultimo comma art. 134 D.lgs 18/08/2000, n° 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ;



PARERI RILASCIATI AI SENSI DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N° 267

C.C.N. 28 del 23-12-2019

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - (IMU) - ANNO 2020

REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (sostitutivo dell'art. 53 della L. 142/90, come modificato dall'art. 17, comma 85 della legge 15 maggio 1997 n. 127), **SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**, sotto il profilo TECNICO, sul succitato provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Silanus Chiara

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, del D,Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il **visto di regolarita' contabile** sul provvedimento citato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Silanus Chiara

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta avanzata dal Sindaco fatta propria la proposta di deliberazione suindicata, corredata dai pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL.) in merito alla regolarità tecnica contabile,

A votazione palesemente espressa: favorevoli 10, astenuti 1 (Orrù);

DELIBERA

1. di recepire e approvare facendo integralmente propria a ogni effetto di legge, la suindicata proposta di deliberazione acclarata in premessa avanzata dal Sindaco;
2. di dare atto che la prefata proposta costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo deliberatorio.
3. di dichiarare la presente con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs n° 267/2000

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Ing. Cappelli Laura

DELIBERA DI CONSIGLIO n.28 del 23-12-2019 COMUNE DI BUGGERRU

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Copersino Serena

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme relazione del messo comunale, si certifica che il presente verbale è stato affisso all'ALBO pretorio del Comune il giorno _____ al numero _____ per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

BUGGERRU, LI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Dott.ssa Copersino Serena**

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Per intervenuta dichiarazione di **IMMEDIATA ESECUTIVITA'**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Dott.ssa Copersino Serena**

ESTREMI DI CONFORMITA'

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

BUGGERRU, LI' 24-12-2019

IL FUNZIONARIO
Dott.ssa Copersino Serena